

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 marzo 2015.

**Differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il precedente decreto in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato differito al 31 marzo 2015;

Vista la richiesta, in data 9 marzo 2015, dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) di ulteriore differimento del predetto termine per tutti gli enti locali;

Considerato che i comuni in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2015 non dispongono ancora in maniera completa di dati certi, sia in ordine alle risorse finanziarie disponibili a valere sul fondo di solidarietà comunale 2015, che per la ridefinizione degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015, di cui alla recente intesa del 19 febbraio 2015 sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire ulteriormente, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 marzo 2015, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

#### *Articolo unico*

*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali*

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015.

Roma, 16 marzo 2015

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

15A02205

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 marzo 2015.

**Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Pejo Fonte Alpina», in comune di Pejo.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 7 gennaio 2015, con la quale la Società Idropejo S.r.l. con sede in Cogolo di Pejo (Trento), Viale E. Colombo 16, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Pejo Fonte Alpina» che sgorga nell'ambito delle concessioni minerarie «Alpina» e «Palon» site nel territorio del Comune di Pejo (Trento), oltre alla dicitura già autorizzata, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei lattanti;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1952, n. 570 di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Pejo Fonte Alpina e il decreto dirigenziale 19 marzo 1999, n. 3137-081 con il quale è stato confermato detto riconoscimento e, per le etichette, è stata autorizzata la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici»;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 24 febbraio 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

#### Art. 1.

1) Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Pejo Fonte Alpina» di Pejo (Trento), condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata, oltre alla dicitura già autorizzata, anche la seguente: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti, dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

